

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 10 del 26/04 /2022

L'anno duemilaventidue, addì 26, del mese di aprile, in videoconferenza, in conformità con i DPCM che regolamentano l'emergenza COVID-19 finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Ass. giust.	Assente
BALDIN ALESSANDRO	Presidente	X		
GUSELLA GIANFRANCO	Consigliere	X		
FARAONE MARIA	Consigliere			X
ZANETTI FABIO	Consigliere	X		
ZODIO ELISA	Consigliere	X		

Presiede la riunione dalla sede de CPS il Signor Baldin Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante dalla sede del CPS il sig. Andrea Ferrato collaboratore del Consorzio.

Sono collegati in videoconferenza i revisori dott.ssa Ilenia Sala, il dott. Jacopo Bellini e Dott. Massimiliano Maschio.

Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta per la discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno inviato con nota del 21.04.2022:

### **3. Determinazioni in ordine alla scelta relativa al quadrante da applicare in relazione alla regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF.**

#### **PREMESSO CHE**

- la Legge 481/95 affida all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo,

nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- l'articolo 2, comma 37, della Legge 481/95 prevede che "le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

## **VISTA**

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

## **CONSIDERATO CHE**

- con la deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/RIF, così come ribadito con la deliberazione 363/2021/R/RIF, viene definito come Ente Territorialmente Competente "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;"
- Il Consorzio Padova Sud è identificato come Ente Territorialmente Competente ai fini della Validazione ai sensi della Deliberazione 363/2021/R/Rif, in continuità con le predisposizioni tariffarie dell'anno 2020 e 2021, in quanto ente pubblico che, a seconda della particolarità della situazione territoriale di riferimento, svolge le funzioni ed i poteri dei quali è titolare ogni Comune in relazione al servizio pubblico di igiene urbana ed alle relative attività correlate

(ovvero l'organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana ora denominata gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

A tale scopo è opportuno precisare che, con delibera n.4 del 12 maggio 2021, cui in ogni caso si rimanda integralmente, a seguito l'analisi ricognitiva dei PEF validati nel 2020, il Consorzio Padova Sud ha, dopo attenta e scrupolosa verifica della normativa, assunto le seguenti determinazioni:

Che la nozione di ETC, indicata da ARERA, è una nozione declinabile, ossia implementabile, in considerazione della specificità dei contesti (territoriali), e che non vi sono argomentazioni giuridiche valide per poter disconoscere l'identificazione del Consorzio Padova Sud, in Ente territorialmente competente, e comunque il soggetto, dotato di profili di adeguata terzietà rispetto al gestore, per poter legittimamente procedere alla validazione dei PEF ed alla trasmissione ad AREA dei PEF dei Comuni consorziati (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 3 della deliberazione 443/2019/R/rif. Di Arera;

Che, per le procedure di validazione effettuate dal CPS, nessun onere finanziario sarà posto a carico dei Comuni soci, in quanto tale adempimento, ricade pienamente nell'ambito istituzionale dell'Ente e che i costi relativi, trovano già la copertura nelle spese generali del CPS;

Che, per le motivazioni addotte al punto 2, ritiene che i Comuni consorziati che abbiamo deciso di affidare, incaricando in proprio, l'assistenza tecnica della fase tecnica della validazione dei PEF a soggetti terzi, si pongono in evidente antitesi con l'auspicato, da Arera (cfr. Arera memoria 25/05/2020 179/2020/I/rif.), ossia il superamento dei modelli di governance che favoriscono la frammentazione gestionale, tali atti comportano una evidente e ingiustificata duplicazione della spesa a carico dei cittadini, per un servizio istituzionalmente già previsto dal CPS;

- il Consorzio Padova Sud è identificato come Ente Territorialmente ai sensi del MTR-2 e, conseguentemente, valida il Piano Economico Finanziario per i Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Maserà di Padova,

Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Urbana;

- l'art. 28 c. 1 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/RIF riporta che "la validazione concerne almeno la verifica:
  - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

### **PRESO ATTO**

che le società S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl sono i gestori del servizio di igiene urbana e relativa tariffa in forza del Contratto di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 del 23/07/2010 (registrato il 04/08/2010).

La concessione riguarda anche altri comuni ricadenti nel bacino di riferimento del Consorzio Padova Sud che effettuano la determinazione dello schema regolatorio di cui alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" autonomamente

### **CONSIDERATO che**

- **SESA** spa svolge i servizi operativi di gestione dei rifiuti urbani;
- **SESA** spa svolge attività di gestione della tariffa e rapporto con l'utenza per i Comuni di Cartura, Pozzonovo e Stanghella
- **Gestione Ambiente scarl** si occupa della gestione della tariffa e del rapporto con l'utenza per i restanti Comuni;

### **CONSIDERATO CHE**

- la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" riporta:
  - *fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e dalla legge*

*481/95, l'Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;*

- *al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- *nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuitele dalla legge 205/17 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità abbia il **potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni**, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/00;*
- *alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima;*

#### **PRESO ATTO CHE**

- l'art. 1 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), Allegato A della stessa che **si applica dal 1 gennaio 2023**;
- l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF prevede che l'Ente Territorialmente Competente "può

- prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF";
- l'art. 3 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF definisce la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*";
  - l'art. 5 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF definisce le "*Modifiche alla deliberazione 444/2019/R/RIF*" recante le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
  - l'art. 2 del TQRIF definisce l'ambito di applicazione indicando che:
    - *2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.*
  - l'art. 3 c. 1 del TQRIF definisce che:
    - ***Entro il 31 marzo 2022***, *l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.*

## **VISTO**

- l'art. 9 c. 2 dell'Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF prevede la possibilità di considerare nel PEF 2022-2025 le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
- l'art. 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)" dell'ARERA prevede

l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2024 e 2025;

## CONSIDERATO CHE

- gli schemi regolatori previsti dal TQRIF impongono gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica riportati nell'APPENDICE 1 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF distinti per ogni schema regolatorio e che si allega alla presente deliberazione (**Allegato 1**);
- la TABELLA 1 dell'art. 53 del TQRIF, **Allegato 2** alla presente deliberazione, definisce gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione;
- l'art. 56 del TQRIF recante la "Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità" indica che:
  - *56.1 Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata.*
  - *56.2 Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.*
- l'art. 57 del TQRIF recante la "Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati" recita:
  - *57.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 58 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TQRIF, il gestore deve:*

- a) *aggiornare il registro di cui all'Articolo 56 con le informazioni e i dati richiesti;*
  - b) *assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;*
  - c) *conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.*
- l'art. 58 del TQRIF recante "Comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti" riporta che:
    - *58.1 **Entro il 31 marzo di ogni anno**, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.*
    - *58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I.*

## **PRESO ATTO CHE**

- per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;



## CONSIDERATO CHE

- il gestore S.e.s.a. S.p.a. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l. in qualità di gestori sono quindi i soggetti che devono adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF;
- anche se i servizi erogati dal gestore rispondono in gran parte alle disposizioni dettate dall'Autorità, prevedendo in alcuni casi livelli e prestazioni migliorative rispetto a quanto definito nel TQRIF, ma si rende necessario un adeguamento di alcuni aspetti gestionali e procedurali, in particolare per il tracciamento e la registrazione delle informazioni;

## DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. il Consorzio Padova Sud in qualità di Ente Territorialmente competente definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF;
3. di prevedere in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace, con delega alla pubblicazione da parte degli uffici, per almeno 10 giorni interi e consecutivi, nelle modalità di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Alessandro Baldin

Il Segretario verbalizzante  
f.to Andrea Ferrato

*Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.*

**ALLEGATI alla presente delibera:**

*Allegato 1 - APPENDICE I TQRIF - Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio*

*Allegato 2 - Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – art. 53 TQRIF*